



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

AUDIZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET

AS 1586 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

COMMISSIONI CONGIUNTE BILANCIO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 12 Novembre 2019

Onorevoli Deputati e Senatori,

Le previsioni di autunno della Commissione Europea riducono le stime di crescita per l'Unione, fissandole al 1,2% per il 2019 ed al 1,1% per il 2020 e per il 2021.

In questo contesto la crescita italiana si conferma al di sotto della media europea, e precisamente pari al 0,1% per il 2019 ed allo 0,4% per il 2020.

La manovra di bilancio per il 2020 non sembra in grado di invertire il trend sopra indicato, mentre il rallentamento dell'economia potrebbe rendere più difficoltoso raggiungere gli obiettivi di bilancio. E' quindi fondato il rischio di dover individuare nuove coperture.

Alla luce del contesto appena descritto, i Tributaristi Lapet formulano le seguenti osservazioni alla manovra per il 2020

Semplificazioni fiscali: abolizione delle lipe e del visto di conformità

I Tributaristi Lapet sono da sempre molto attenti al tema della semplificazione degli adempimenti tributari e ritengono che la manovra, i cui effetti complessivi sono dati dal Decreto Fiscale e dalla Legge di Bilancio, trascuri il tema della semplificazione.



La semplificazione, invece, deve essere una conseguenza dell'applicazione della fatturazione elettronica e dovrebbe portare all'abolizione delle liquidazioni periodiche e del visto di conformità.

La fatturazione elettronica, infatti, riduce le asimmetrie informative tra Amministrazioni e contribuenti, tanto è vero che, alla luce dell'articolo 16 del Decreto Fiscale, l'Agenzia delle Entrate sarà in grado di rendere disponibili il contenuto dei registri iva, dei prospetti delle liquidazioni periodiche e, infine, della dichiarazione iva.

Pertanto non v'è alcuna ragione di conservare l'adempimento della trasmissione delle liquidazioni periodiche iva.

Il medesimo articolo 16 del Decreto Fiscale che, si ribadisce, rende palese l'azzeramento delle asimmetrie informative tra Amministrazioni e contribuenti, giustifica e rende necessaria l'abolizione del visto di conformità.

Infatti le check list che risultano dalle *best practices* applicate dai professionisti per l'apposizione del visto di conformità ai fini delle compensazioni orizzontali, e dai documenti di prassi - come ad esempio la Circolare 57/2009 dell'Agenzia delle Entrate - rappresentano, nella sostanza, solo un ulteriore controllo sui dati di cui l'Amministrazione è già in possesso per mezzo della fatturazione elettronica.

I Tributaristi Lapet auspicano, quindi, che nella Legge di Bilancio trovi spazio l'abolizione del visto di conformità.

Una soluzione di *second best* e comunque di semplificazione per le imprese: l'abilitazione al rilascio del visto anche ai Tributaristi Certificati e Qualificati

Il Decreto Fiscale equipara i requisiti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta relativi alle imposte dirette a quelli previsti per l'utilizzo dei crediti relativi alle dichiarazioni Iva ed ai modelli Iva TR.

Pertanto l'applicazione del Decreto Fiscale dilata i tempi per poter realizzare le compensazioni, produce un' esplosione dei visti di conformità e, in ultima analisi, determina un aumento dei costi a carico dei contribuenti.



In particolare non può negarsi l'effetto di compressione dell'occupazione ed il mantenimento ingiustificatamente elevato del prezzo dei servizi professionali per l'apposizione del visto, tutto ciò in contrasto con i contenuti della Comunicazione Com(2015)550 final del 28.10.2015 e con le disposizioni della Direttiva 2018/958.

Pertanto in un'ottica di *second best* al fine di evitare effetti negativi sul mercato dei servizi e per evitare la violazione del principio di proporzionalità nella conservazione delle riserve professionali, appare necessario estendere l'abilitazione al rilascio del visto di conformità anche ai Tributaristi Qualificati e Certificati, a norma dell'articolo 63, comma 2, D.p.r. 600/1973 e quindi a norma della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, i quali garantiscono una competenza ed una professionalità del tutto analoga a quella dei professionisti già abilitati.

L'estensione dell'abilitazione all'apposizione del visto di conformità sarebbe senz'altro coerente con il test di proporzionalità nella conservazione delle riserve professionali, che sarà reso obbligatorio in attuazione della Direttiva 2018/958.

A tal fine giova ricordare che, alla luce del diritto comunitario, la previsione di attività riservate a professionisti iscritti in ordini od albi, alle quali corrisponde una restrizione delle attività libero professionali, può essere giustificata solo sulla base di finalità di interesse generale riconosciute dal diritto dell'Unione e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Infatti, come affermato dalla Corte di Giustizia nella recente sentenza 30 gennaio 2019, nella causa C-220/2017 *Planta Tabak Manufaktur*, *“Qualsiasi restrizione all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta deve essere prevista per legge, deve rispettarne il contenuto essenziale e deve, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”*.

Ne consegue che, per quanto riguarda la professione dei Tributaristi, nella loro attività di professionisti dell'assistenza e della consulenza contabile e fiscale, non si



ravvisa alcuna causa di interesse generale, tra quelle riconosciute dalla Corte di Giustizia, che possa continuare a giustificare la loro esclusione dall'esercizio delle attività ancora riservate ai professionisti iscritti in Ordini e, in particolare, dall'apposizione del visto di conformità.

L'opportunità di considerare la riapertura della definizione agevolata delle cartelle di pagamento (rottamazione)

L'opportunità di riaprire i termini della rottamazione deriva da almeno tre ordini di ragioni: come soluzione al problema delle coperture, come opportunità per i contribuenti che hanno male interpretato lo stratificarsi delle norme relative alla c.d. pace fiscale e come chiusura del sistema a fronte dell'inasprimento delle sanzioni penali previste nel Decreto Fiscale.

I quattro principali provvedimenti su cui si basa la manovra, e quindi plastic tax, sugar tax, rimodulazione della tassazione sulle auto aziendali e ritenute su appalti e sub-appalti dovrebbero portare in dote quasi 2,1 miliardi.

Parte di questo gettito atteso verrà perso per effetto degli emendamenti presentati durante il percorso parlamentare, inoltre una riduzione del gettito fiscale potrebbe conseguire al rallentamento dell'economia previsto dalla Commissione Europea. Ne consegue che il minor gettito dovrà essere compensato da altri provvedimenti.

In questa prospettiva appare opportuno ripensare alla riapertura della rottamazione che troverebbe giustificazione in due ulteriori motivi.

Da un lato il mutato contesto di contrasto all'evasione, ed in particolare l'inasprimento delle sanzioni penali, potrebbero giustificare la riapertura dei termini della rottamazione ai ruoli affidati in carico entro il 31.12.2018, al fine di consentire l'adempimento spontaneo dei contribuenti che non intendano incorrere nelle rinnovate sanzioni penali. In questo senso la proposta intende fare applicazione del principio, storicamente consolidato, di tendenziale amnistia per le evasioni fiscali passate e di rigidità per quelle future.



Dall'altro lato, la decadenza dei contribuenti dalle rottamazioni passate è stata spesso determinata dalla stratificazione delle normative susseguitesesi lo scorso anno e dalla loro difficile interpretazione, anche a causa di una serie di “effetti annuncio” che hanno complicato non poco l'interpretazione e l'adeguamento delle condotte dei contribuenti alle norme.

Ciò premesso sarebbe quantomeno auspicabile rafforzare la proroga del termine per il pagamento della prima rata della rottamazione ter, con la riapertura dei termini per i soggetti decaduti dalla rottamazione bis, che pertanto non hanno potuto accedere alla versione ter.

Infine dovrebbe essere ripensato ed abolito il divieto di concedere rateizzazioni ai soggetti decaduti dalle rottamazioni, poiché si tratta di una norma sproporzionata.

Tassazione delle auto aziendali: rischio di incertezza e di ulteriore compressione di un settore già in crisi.

Non oltre un mese fa il Ministro competente ha convocato al Mise un tavolo per risolvere la crisi del comparto automotive, ora, in aperta contraddizione, la rimodulazione della tassazione sulle auto aziendali potrebbe aggravare la crisi del settore.

Infatti la riforma dell'imposizione sulle auto aziendali, anche dopo l'annunciata rimodulazione, comporta nella maggior parte dei casi un raddoppio della quota imponibile, che passa dal 30% al 60%: la norma complica il sistema fiscale e le stesse relazioni industriali. La norma, infatti, interviene ad alterare uno degli elementi essenziali nella contrattazione del contratto di lavoro tra impresa e dipendenti, vale a dire il vantaggio attribuito al dipendente dall'utilizzo dell'auto aziendale. Per effetto della norma le imprese potrebbero essere costrette a migrare dall'impiego di flotte aziendali, verso la corresponsione di rimborsi chilometrici ai dipendenti, che sarebbero autorizzati ad utilizzare l'auto personale per scopi lavorativi. I rimborsi chilometrici, infatti, restano integralmente deducibili, almeno fino all'intervento dell'Agenzia delle Entrate. Non si contano in questi anni gli avvisi di accertamento



mediante i quali, l’Agenzia, ha disconosciuto la deduzione delle somme corrisposte a titolo di rimborso chilometrico, addossando alle imprese la prova diabolica dell’effettiva percorrenza.

In sintesi la norma non può essere apprezzata, perché: complica il sistema, rende più incerta la deduzione dei costi, interviene a comprimere un settore, quello dell’automotive, che non gode di buona salute e, infine, rischia di mettere in circolazione auto private, tendenzialmente più inquinanti e meno sicure di quelle appartenenti alle flotte aziendali.

Il regime forfettario

Il regime forfettario è un elemento cardine per la semplificazione del sistema e per il sostegno alle nuove iniziative produttive ed a quelle che, pur già avviate, restano di minori dimensioni.

Pertanto il regime forfettario deve essere conservato al fine di agevolare le nuove iniziative, i giovani professionisti ed imprenditori e di non aggravare gli adempimenti delle imprese di minori dimensioni.

Potrebbe essere opportuno adeguare il regime forfettario all’obbligo di fatturazione elettronica, anche al fine di limitarne l’utilizzo improprio. Ma altri limiti non dovrebbero essere introdotti.

In particolare non è opportuno introdurre una causa di esclusione riguardante i percettori di reddito da lavoro dipendente o pensione superiori a euro 30.000. Questi ultimi, generalmente, sono soggetti che aprono la partita IVA per piccole attività che altrimenti svolgerebbero nell’economia sommersa, come peraltro già rilevato in fase di approvazione della passata legge di bilancio.

Infine si auspica l’abbandono dell’idea di reintrodurre i limiti del vecchio regime dei minimi in termini di costi per lavoro dipendente e beni strumentali, ed ai relativi adempimenti. Soprattutto per garantire ad imprese e professionisti la certezza delle conseguenze fiscali delle proprie scelte, il regime forfettario deve essere conservato alle stesse condizioni dell’anno 2019, anche perché, al momento, manca un dato



storico sul gettito di tale regime. Anche la flat tax, pur se in regime Iva poiché applicabile a ricavi superiori a 65.000 euro, avrebbe un indubbio effetto di semplificazione.

Il Coordinatore del Centro studi Lapet
Dott. Riccardo Bizzarri

Il Presidente Nazionale
Dott. Roberto Falcone